

STATUTO

LO STELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA FAENTINA 106

Numero REA: RA - 137459

Codice fiscale: 01345840399

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto Rep. 7476/5425

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita la Società Cooperativa denominata "Lo Stelo Società Cooperativa Sociale", in sigla "Lo Stelo Soc. Coop. Sociale".

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Ravenna.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento prevalente delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91.

La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso la gestione, peraltro non prevalente, di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria coordinati con le attività di cui al precedente capoverso, istituendo una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa per la gestione di tali servizi, conformemente a quanto previsto dalla L. R. 17/07/2014 n. 12 e successive modificazioni, a favore di: invalidi fisici, psichici e sensoriali, di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di

minori e di anziani, di condannati ammessi alle misure alternative previste dagli artt. 47, 47bis, 47ter e 48 L.26/7/75 n. 354 e s.m.i., di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.

Per perseguire i propri fini mutualistici, la Cooperativa ha per oggetto prevalente, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) L. n. 381/91:

1) coltivazione di terreni agricoli; conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; produzione e commercializzazione di fiori e piante di qualunque specie; allevamento e commercializzazione avicunicoli;

	2) pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, pubblici e privati;	
	3) attività di agriturismo;	
	4) gestione di maneggi, attività di ippoterapia, allevamento e commercializzazione di equini;	
	5) gestione di canili e gattili pubblici e privati e annessi servizi rivolti agli animali, quali cimiteri, toelettatura, ecc.;	
	6) trasformazione di materie plastiche non nocive;	
	7) lavorazione di filati per maglieria e di tessuti per sartoria; attività di maglieria e sartoria; lavorazione del cuoio e della pelle; commercializzazione dei prodotti derivati;	
	8) attività di falegnameria; produzione, restauro, manutenzione di mobili ed infissi in legno;	
	9) attività di produzione ceramica, di legatoria, di cartotecnica e stampa su tessuti;	
	10) custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli e motocicli;	
	11) gestione di colonie e campeggi;	
	12) organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali e sportive ed attività di ristorazione;	
	13) gestione di autorimesse e parcheggi;	
	14) trasporti per conto terzi, facchinaggio e traslochi;	
	15) raccolta, trasporto, smaltimento e vendita di rifiuti;	
	16) servizi di custodia e di vigilanza in genere;	
	17) commercializzazione e vendita di beni di antiquariato, di articoli da regalo, di prodotti artigianali in genere, di libri e giornali;	
	18) servizi ambientali;	
	19) attività di tipografia, di fotocopiatrice, elio-grafiche e informatiche;	
	20) distribuzione di materiale pubblicitario;	
	21) piccoli lavori di manutenzione edile e elettrica, idraulica e generica;	
	22) attività formative e di addestramento al lavoro;	
	23) attività agricole, artigianali ed industriali per imprese private e cooperative;	
	24) svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esecuzioni ed attività affini.	
	Per perseguire gli stessi scopi, la cooperativa ha per oggetto, inoltre, in modo non prevalente, lo svolgimento dei seguenti servizi socio-assistenziali, sanitari, ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) L. n. 381/91, da prestarsi in favore delle persone svantaggiate inserite o da inserirsi nel lavoro:	
	A) Attività di riabilitazione e di rieducazione psicofisica;	
	B) Realizzazione e/o gestione di strutture socio-assistenziali residenziali oppure semiresidenziali destinate a comunità-alloggio, comunità terapeutiche e di convi-	

venza, centri sociali di accoglienza;

C) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso centri di accoglienza;

D) Realizzazione e/o gestione di centri sportivo-educativi;

E) Attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimento sociale, lavorativo e occupazionale;

F) Attività di assistenza a degenti presso ospedali, case di cura e di riposo, centri di riabilitazione, presidi sanitari e luoghi di villeggiatura;

G) Attività di animazione comunitaria, educativa, culturale e didattica;

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dalla Unione Europea, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a procedure aperte, ristrette, negoziate, a dialoghi competitivi e ad ogni altra procedura di gara prevista dalle norme di legge vigenti in materia, oltre che a trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configurino operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c.;

b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra ga-

ranzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di

lavoro in qualsiasi forma instaurabili fra la Cooperativa e

tali soci cooperatori saranno indicati e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d. il numero di azioni che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci e, comunque, non inferiore a 16 (sedici), per i soci di cui alla lettera a) e alla lettera b), e a 3 (tre), per i soci di cui alla lettera c) del precedente articolo 6, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 50 - 51.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo; inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione del miglior servizio mutualistico in fa-

vore dei soci preesistenti ed il perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il primo versamento delle azioni sottoscritte, di cui al successivo art. 23, e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 6.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare l'importo delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.
- f. a partecipare regolarmente alle Assemblee convocate.

ART. 9

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 10

SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;
2. i criteri e le modalità, attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dal successivo art. 28, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione del rimborso nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-

ta di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla deliberazione di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 50-51.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei

soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- d) che fruiscano della pensione anticipata o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;
- e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle azioni, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- f) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso ovvero il cui ulteriore rapporto di lavoro a tempo determinato sia giunto alla scadenza, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi commessi contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, nonché per ogni altro delitto comunque commesso nell'esecuzione dell'ulteriore rap-

porto di lavoro.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 100 (cento) euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50-51 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno,

ai sensi del successivo art. 27.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies c.c. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ART. 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 1 (una) azione ordinaria del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci

cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8 lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13 compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

ART. 19

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione

nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 27.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

CAPO II

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 20

Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazione dell'Assemblea, le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 L. n. 59/92, con la stessa deliberazione, essa potrà emettere azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalle leggi vigenti, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come soci della Cooperativa.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art 23, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi

e nei termini previsti per la liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

CAPO III

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 21

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

ART. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a).1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), sottoscritte dai soci cooperatori e del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) sottoscritte dai soci volontari;

a).2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

a).3. dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per

legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 c.c., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 23

Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le azioni s'intendono sottoscritte dai soci cooperatori e volontari con la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate. Il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro emissione.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai soci sovventori; azioni di partecipazione cooperativa.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, c.c.

ART. 24

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

La cessione delle azioni non può essere parziale.

Il socio cooperatore o volontario che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, anche a mano.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 25

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione; in tal caso, il socio sovventore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 26

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 c.c.

ART. 27

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 28. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito

regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;

c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) un dividendo ai soci operatori e volontari in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, c.c.;

e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);

f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 28

L'attribuzione del ristorno ai soci operatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori riconoscendo loro una somma calcolata in misura percentuale sulla retribuzione relativa alle ore di lavoro effettivamente prestato dai soci con rapporto di lavoro subordinato, ovvero sui compensi riconosciuti ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, secondo quanto eventualmente meglio precisato dal regolamento interno.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci operatori in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi; per compenso deve intendersi, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, il compenso medio in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo

ovvero quello contrattualmente stabilito.

Il ristoro può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.

TITOLO VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI SOCI COOPERATORI

ART. 29

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 30

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 31

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 28.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle

vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 32

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 33

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) comunicato ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- b) affisso presso la sede sociale e le principali sedi di svolgimento delle diverse attività sociali, nonché comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 c.c., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 26.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal

Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 34

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la eventuale misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, e revoca, sentito lo stesso Collegio, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
8. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello sulla disciplina dei rapporti mutualistici;
9. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
10. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 31.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 35

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria,

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del-

l'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis c.c.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III del Titolo V.

ART. 36

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei 3/5 (tre quindi) dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 37

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di

mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 38

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno 3 mesi. Essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di sovvenzione.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 39

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.

ART. 40

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è

presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o,

in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti; in caso di assenza di costoro, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; esso deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori, entro il limite massimo di un terzo, nonché tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori in scadenza di mandato possono essere rieletti.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre società cooperative, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo

del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia

loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argo-

menti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c. gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d. compilare i regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 che non siano riservate all'Assemblea dei soci;
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;
- i. nominare un coordinatore o direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- j. assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- l. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
- m. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli

promossi da altre cooperative, compilando od approvando i

progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

n. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 35, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 c.c. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 44

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., scegliendo, ove possibile, i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

ART. 45

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 46

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 47

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secon-

do e terzo comma dell'art. 2477 C. C. e successive modifica-

zioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 48

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 49

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo du-

rante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti:

1) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato; in tal caso, il Collegio Sindacale dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 50

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

ART. 51

Le controversie verranno risolte secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Ravenna da un collegio arbitrale composto di tre persone designate dalla Giunta della Camera di Ravenna. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio deciderà secondo diritto.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 52

È fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci.

ART. 53

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel seguente ordine: azionisti di partecipazione cooperativa; soci sovventori; soci cooperatori.

ART. 54

Le clausole di cui agli artt. 52 e 53, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 55

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

F.to: Cesare Zavatta

F.to: Dello Russo Andrea Notaio (impronta del sigillo).

32 di 32